

## **TI\_GERICHTE 52.2003.31 vom 10. März 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-03-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.31)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.31 du 10 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.31 del 10 marzo 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

n. 11; DTF 108 Ib 62 pag. 64), come pure un periodo molto lungo di astinenza dalla guida può giustificare tale decisione (Schaffhauser, ibid. n. 2219, 2467 e citazioni; LGVE 1998 II n. 24 c. 3a-b). Tale obbligo è stato quindi confermato dalla giurisprudenza anche in altre variegate situazioni oltre a quelle citate dal ricorrente, segnatamente: dopo un'astinenza alla guida di 18 mesi (DTF 118 Ib 518) rispettivamente di 12 mesi (SJ 1991 pag. 531) preceduta da breve esperienza, dopo 4 anni di astinenza a fronte di 7 anni di esperienza (ZR 1990 n. 11 pag. 21), dopo un'astensione di 7 anni dalla guida di veicoli della categoria B malgrado una guida regolare di veicoli agricoli di categoria G (Bussy, op. cit. ad art. 14 LCStr n. 7.2.3 lett. b e citazioni), dopo 6 anni e mezzo di astinenza con 25 anni di esperienza (LGVE 1998 II n. 24), e persino dopo tre anni di astinenza malgrado un'esperienza di guida di ben 25 anni (JdT 1995 pag. 664 n. 15). 5.3. In seguito alle diverse revoche della licenza di condurre, va considerata un'astinenza dalla guida dal 1.2.2002 ad oggi. Un riesame della decisione non potrà essere chiesto prima del mese di aprile 2005, quindi ad oltre tre anni dall'ultima volta che il ricorrente è stato autorizzato a circolare. L'astinenza dalla guida va per tanto considerata di lunga durata e quindi tale da giustificare un obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida, indipendentemente dalla precedente esperienza. 6. 6.1. Il ricorrente in luogo e vece dell'obbligo di sottoporsi a nuovi esami chiede di essere astretto ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 24a OAC. 6.2. Mentre l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami in caso di dubbi sull'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 3 LCStr, 24 cpv. 1 OAC) costituisce una misura amministrativa data qualora sia già stato accertato che il conducente non adempiva (più) alle condizioni per essere ammesso alla circolazione, la corsa di controllo (art. 24a OAC) costituisce invece uno strumento di verifica della situazione di fatto laddove vi è incertezza sulla circostanza a sapere se un conducente sia idoneo o meno a circolare in modo da potere poi se del caso adottare i provvedimenti che si impongono (Schaffhauser, op. cit. n. 2662 segg.; AGVE 2000 pag. 121 seg. c. 3b). Si tratta quindi di due strumenti specifici che si applicano a due ambiti distinti e con scopi diversi. Nella fattispecie, appurato che il conducente non adempie alle condizioni per essere ammesso alla circolazione, la corsa di controllo risulta pertanto inapplicabile. 7. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 10, 14 cpv. 2 lett. c, 16, 17 cpv. 1bis e 3, 23 LCStr; 9, 24, 24a, 33, 35 OAC; 10 LALCStr; 18, 43, 46, 56, 61 e 62 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto

pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di \_\_\_\_\_ nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.